



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott.ssa Vittoria Cerasi	Consigliere
dott.ssa Maura Carta	Consigliere
dott.ssa Rita Gasparo	Referendario (relatore)
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Adriana Caroselli	Referendario
dott. Francesco Testi	Referendario
dott.ssa Iole Genua	Referendario

nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di Cinisello Balsamo (MI)

VISTO l'art. 100, comma 2 della Costituzione.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”*, in particolare l'art. 7, comma 8.

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14/2000 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTI gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 (come modificati e integrati dalle delibere n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006 e n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e, successivamente, con le deliberazioni n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n.11/SEZAUT/2020/QMIG, n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, n. 9/SEZAUT/2022/QMIG e n. 2/SEZAUT/2023/QMIG), nonché dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010.

VISTA la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo (MI) con nota del 25 marzo 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, pervenuta tramite il Portale Centrale Pareri il 26 marzo 2024 ed acquisita al protocollo C.d.c. n. 4131, in pari data.

VISTA l'ordinanza n. 89/2024 con cui il Presidente della Sezione ha convocato in data odierna la Sezione per deliberare sull'istanza sopra citata.

UDITO il relatore, dott.ssa Rita Gasparo.

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe il rappresentante legale del Comune di Cinisello Balsamo ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003, *“in ordine alla corretta applicazione dell'art. 9, comma 6, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge n. 11 agosto 2014, n. 114, in materia di onorari dell'Avvocatura di Stato e delle Avvocature degli Enti pubblici in caso di pronunciata compensazione integrale delle spese”*.

L'istanza, premessa l'intenzione del Comune di costituire *ex novo* una propria Avvocatura alla quale assegnare dipendenti con il profilo professionale di

“Funzionario Avvocato” e riportato il testo dell’art. 9, comma 6, citato, oltre a un precedente giurisprudenziale di questa Sezione, pone i seguenti quesiti:

“1) Se sia possibile, nel caso di Ente nel quale lo stanziamento dell’anno 2013 di cui in premessa sia pari a zero, riconoscere onorari ai propri avvocati interni, quale salario incentivante, in caso di spese compensate e, se sì, in quale misura, considerando che tali somme gravano integralmente sul bilancio dell’Ente;

2) se, nell’ipotesi in cui lo stanziamento relativo all’anno 2013 sia nullo e sia stato definito ex post un valore limite, i compensi professionali in caso di sentenza favorevole con spese compensate, che debbono transitare nel fondo del salario accessorio, rientrano nel tetto del salario accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017 ad oggi vigente, oppure se sono esclusi, anche alla luce di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011 delle Sezioni Riunite”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, recante adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

La Sezione è chiamata a verificare, in via preliminare, la sussistenza dei necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’Ente che ha la capacità di proporre l’istanza e dell’organo che può effettuare formalmente la richiesta, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza del quesito posto alla materia della contabilità pubblica.

1.1. Relativamente alla condizione soggettiva di ammissibilità, si rappresenta che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, sopra citato, ha previsto la possibilità, per le Regioni, di chiedere alle Sezioni regionali di controllo ulteriori forme di collaborazione nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Recita, altresì, che *“Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane»* (“legittimazione soggettiva esterna”), così riproducendo letteralmente l’elencazione tassativa

dell'articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, della quale lo stesso articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è norma di attuazione (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, la c.d. legittimazione soggettiva interna, la stessa va riconosciuta in capo al soggetto che, investito del potere di rappresentanza dell'ente, agisce in nome e per conto dello stesso (legittimazione formale e sostanziale), individuata per il Comune nella persona del Sindaco (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

La richiesta di motivato avviso in esame può dichiararsi ammissibile dal lato soggettivo, giacché formulata dal Sindaco del Comune di Cinisello Balsamo, soggetto che agisce in nome e per conto dell'Ente, in quanto investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (vd. art. 50, comma 2, del TUEL).

1.2. In merito alla condizione di ammissibilità oggettiva, la disposizione contenuta nel predetto comma 8 dell'art. 7 della legge 131 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in *materia di contabilità pubblica*, la cui latitudine è divenuta oggetto di plurimi interventi ermeneutici della Corte dei conti.

Si richiamano i contributi apportati sul punto sia dalla Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con successive delibere (5/AUT/2006; n. 9/SEZAUT/2009; vd. anche n. 3/SEZAUT/2014/QMIG; n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG), sia dalle Sezioni riunite in sede di controllo con una pronuncia di coordinamento emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31 del decreto-legge 1° luglio 2019, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (deliberazione n. 54/CONTR/2010).

Queste ultime hanno condiviso la linea interpretativa della Sezione delle Autonomie, laddove nella deliberazione n. 5 del 2006 è stata privilegiata un'accezione di contabilità

pubblica rigorosamente inerente ad attività contabili in senso stretto, che assuma un ambito limitato alle normative e ai relativi atti applicativi che disciplinano in generale l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

L'estensione dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa, di converso, le investirebbe di una funzione di consulenza generale delle autonomie locali, in spregio dello stesso limite della "materia di contabilità pubblica" posto dal legislatore ex art. 7, comma 8, citato, e con l'effetto ulteriore di inserire la Corte dei conti nei processi decisionali degli Enti territoriali, sui quali è invece chiamata ad esercitare il controllo nella veste di organo esterno e neutrale (cfr. anche deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

Alla luce di quanto esposto, non sono condivisibili quelle coordinate interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio.

In termini esplicativi, la Sezione delle Autonomie, con la già richiamata delibera n. 5 del 2006, ha avuto significativamente modo di precisare che *"se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente, del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico"*.

Al contempo le Sezioni riunite medesime, nella pronuncia sopra richiamata, hanno fatto riferimento ad una visione dinamica dell'accezione "materia di contabilità pubblica", che sposta *"l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri"*; a corollario di tale assunto, sono state ricomprese

nella funzione consultiva della Sezione regionale di controllo *“quei quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell’Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio”*.

Alla luce dei suddetti approdi ermeneutici, ne deriva che nella portata della nozione di *“materia di contabilità pubblica”* vengono ricondotte talune materie, le quali, in considerazione della rilevanza dei pertinenti segmenti di spesa degli enti territoriali, in gran parte corrente, idonea quindi ad influire sulla rigidità strutturale dei relativi bilanci, si ripercuotono direttamente sugli equilibri di bilancio.

Da ultimo, la necessità di un *«un vaglio particolarmente rigoroso»* in ordine alla riconducibilità dell’istanza consultiva alla materia della contabilità pubblica è stata ribadita dalla Sezione delle autonomie con le deliberazioni n. 5/SEZAUT/2022/QMIG e n. 9/SEZAUT/2022/QMIG.

In continuità con l’assunto interpretativo testé riportato, tale ultima pronuncia ha chiarito che *«l’ampliamento “dinamico” della nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate, quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell’ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all’interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa. Quando la richiesta di parere non sollecita l’interpretazione di tali norme, si è di là dai limiti oggettivi di competenza di cui all’articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003»*.

Perimetrata la *sedes materiae* della richiesta di parere, ulteriori requisiti sostanziano la condizione di ammissibilità dal lato oggettivo, quali la formulazione di quesiti che non siano attinenti a casi concreti o che non implicino valutazioni sui comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati; la mancanza di una diretta funzionalità della richiesta di parere rispetto all’adozione di concreti atti di

gestione, per l'inevitabile risultato, altrimenti, di tramutare, di fatto, la funzione consultiva in un'inammissibile funzione di controllo preventivo.

In tale prospettiva, si richiama il costante orientamento della Corte dei conti alla stregua del quale la funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, rimettendo all'Ente ogni valutazione in ordine a scelte eminentemente discrezionali (vd. *ex multis*, deliberazione della Sezione regionale di controllo per le Marche n. 21/2012/PAR).

Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l'Ente non può mirare ad ottenere l'avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e di indipendenza che caratterizza la Corte dei conti, quale organo magistratuale.

Il carattere generale ed astratto del quesito che, pur traendo origine da una situazione concreta dell'Ente, chieda chiarimenti sulla questione giuridica sottostante e sulla linea interpretativa di portata generale della norma di contabilità pubblica di riferimento, costituisce un ulteriore presupposto di ammissibilità della richiesta di parere.

Del pari non sono scrutinabili nel merito tutti quei quesiti sottoposti al vaglio della magistratura contabile che sottendano interferenze con le funzioni giurisdizionali, requirente e giudicante, intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali. (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014, n. 24/SEZAUT/2019/QMIG, n. 2/SEZAUT/2023/QMIG).

In siffatto contesto giurisprudenziale, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché attiene alla materia della contabilità pubblica. Specificatamente, i quesiti esposti in narrativa sono incentrati sull'interpretazione dell'art. 9, comma 6 del d.l. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 11 agosto 2014, n. 114 che ha posto dei limiti di finanza pubblica all'erogazione di compensi professionali agli avvocati interni agli enti pubblici per esigenze di contenimento della spesa pubblica, in particolare del costo del lavoro pubblico entro i vincoli di bilancio (cfr. sentenza Corte cost. n. 236/2017).

Analoga disposizione normativa espressamente dettata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica è quella contenuta nell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, anch'essa richiamata nella richiesta di parere (secondo quesito).

In senso positivo all'ammissibilità oggettiva dell'istanza *de qua* si pone, altresì, la ricorrenza della sufficiente generalità e astrattezza della formulazione dei quesiti, astraendo gli stessi da riferimenti fattuali connessi alla specifica fattispecie gestionale, nonché il difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte dei conti o ad altri plessi giurisdizionali.

MERITO

Il Comune di Cinisello Balsamo, in sede di prospettazione dei dubbi interpretativi concernenti la corretta applicazione del dettato normativo in materia di compensi degli avvocati interni all'ente, ha riportato la norma di interesse di cui all'art. 9, comma 6 del citato d.l. n. 90 del 2014. Detta norma prevede testualmente che *“in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013”*.

L'art. 9, comma 6, del ridetto d.l. n. 90 del 2014, pertanto, individua uno specifico limite di finanza pubblica, stabilendo che tali emolumenti, in caso di compensazione integrale delle spese, possono essere corrisposti nei limiti degli annuali stanziamenti di bilancio, i quali non possono superare quanto stanziato nell'esercizio 2013.

Il riconoscimento di detti onorari trova fondamento nel duplice ruolo che rivestono gli avvocati interni all'ente pubblico, rispettivamente sia in qualità di dipendenti che di professionisti iscritti all'albo speciale, e si declina attraverso la contrattazione collettiva o gli appositi regolamenti interni, i quali assurgono a strumenti destinati a consentire il riconoscimento medesimo attraverso criteri predeterminati, oggettivi e misurabili, fermo restando il rispetto del predetto limite quantitativo *ex lege*, costituito appunto dall'autorizzazione di bilancio che non può superare quella del 2013.

Con il primo quesito il Comune chiede, dapprima, se sia possibile riconoscere onorari ai propri avvocati interni, quale salario incentivante, considerato l'omesso stanziamento in bilancio nell'anno 2013 e, in caso affermativo, in quale misura.

Il dato letterale della norma in commento, che fissa un tetto di spesa coincidente con lo stanziamento del 2013, deve essere inquadrato, a livello interpretativo, in una lettura ossequiosa dei principi costituzionali di ragionevolezza e di uguaglianza.

Gli stessi verrebbero inevitabilmente disattesi in caso di inibizione all'ente locale, privo del parametro di cui all'anno 2013, della possibilità di corrispondere, a valere sul proprio bilancio, i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con spese compensate; ciò con l'inevitabile compromissione dell'autonomia regolamentare, e, in sede di contrattazione integrativa, della possibilità di determinare le modalità di ripartizione dei compensi incentivanti in favore dei professionisti legali operanti al suo interno.

Il Collegio ritiene, pertanto, di dover privilegiare un approccio ermeneutico che possa evitare il più possibile il ricorso ai professionisti esterni, che potrebbe rappresentare una scelta più onerosa per l'Amministrazione, come, peraltro, evidenziato dalla magistratura contabile a livello centrale e territoriale.

Tale soluzione risulta coerente con il percorso valutativo compiuto dallo stesso legislatore che ha soppiantato l'originaria regola del mancato riconoscimento dei compensi in parola, contenuta nel decreto-legge n. 90/2014, con quella

dell'invarianza della spesa, riportata nel testo del comma 6, citato, a seguito della legge di conversione n. 11/2014.

In buona sostanza, l'assenza dello stanziamento nell'anno in questione non può compromettere il diritto dell'avvocato a vedersi riconosciuto il compenso previsto (cfr. deliberazione Sezione Liguria n. 76/2021/PAR).

Riscontrato in senso affermativo il quesito sopra attenzionato, il Comune istante chiede *"in quale misura considerando che tali somme gravano integralmente sul bilancio dell'Ente"*.

Ebbene, nella concreta determinazione della misura di tali somme il Collegio non può interferire con l'autonomia dell'ente, che si esprime attraverso la fonte regolamentare o lo strumento negoziale. L'Ente, tuttavia, non potrà ignorare quanto stabilito dallo stesso art. 9 al comma 1, sul limite retributivo di cui all'art. 23, c. 1, del d. l. n. 201/2011 e quanto statuito al comma 7. Quest'ultima norma, riferendosi ai compensi in questione (ossia a quelli di cui al primo periodo del comma 6) statuisce che i compensi stessi *"possono essere corrisposti in modo di attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo"*. Nell'esercizio, inoltre, della propria potestà regolamentare, l'Ente avrà cura del rispetto delle norme a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il secondo quesito è volto a conoscere se i compensi professionali in caso di sentenza favorevole con spese compensate, che debbono transitare nel fondo del salario accessorio, rientrino o meno nel tetto previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, a tenore del quale *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale...non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*. Al riguardo, il motivato avviso del Collegio ribadisce il consolidato orientamento giurisprudenziale, che si è espresso in senso negativo.

Le Sezioni Riunite in sede di controllo, infatti, già prima della deliberazione n. 56/CONTR/11 (richiamata nella stessa richiesta di parere), con la deliberazione n. 51/CONTR/2011, si sono pronunciate sul problema prospettato in termini analoghi

dall'ente, in sede di chiarimento della portata applicativa dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, disposizione dello stesso tenore di quella *ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017*; quest'ultima, infatti, si è limitata a spostare nel tempo, dal 2010 al 2016, il parametro temporale rilevante ai fini del calcolo del tetto di spesa delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale. L'organo nomofilattico della magistratura contabile ha affermato il seguente principio *"Tra le risorse incentivanti [...] solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78"* Le Sezioni Riunite hanno spiegato il motivo di detta esclusione in quanto trattasi di risorse *"destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti. Pertanto, in tali ipotesi dette risorse alimentano il fondo il senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica."*

Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza successiva (cfr. deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna n. 203/2023/PAR), per cui in via conclusiva, il Collegio ribadisce il principio secondo cui i compensi professionali *de quibus*, spettanti ai legali interni, non sono sottoposti ai generali limiti previsti dalla normativa di finanza pubblica per la retribuzione accessoria del personale (oggi aventi fonte nell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017), ma sono sottoposti a quelli specifici contenuti nell'art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 76/2021/PAR).

In base a tutte le argomentazioni svolte il Collegio risponde in senso positivo al primo quesito in ordine alla possibilità per l'Ente di riconoscere ai propri avvocati interni, in caso di spese compensate, gli onorari a titolo di salario incentivante nonostante il mancato stanziamento nel bilancio 2013. Quanto alla misura di detti compensi, in assenza del parametro riferito all'anno 2013, la concreta determinazione della misura delle relative somme viene rimessa all'autonomia dell'ente, attraverso la

fonte regolamentare o lo strumento negoziale, nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 9 al comma 1 e al comma 7 e fermo restando quanto esposto nella presente deliberazione in ordine alla potestà regolamentare del Comune e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In riferimento al secondo quesito, volto a conoscere se i compensi professionali in caso di sentenza favorevole con spese compensate rientrino o meno nel tetto del salario accessorio previsto dall'art. 23, comma 2 del d. lgs n. 75/2017, la Sezione non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale che si è espresso in senso negativo, anche sulla base delle richiamate pronunce delle Sezioni Riunite di controllo.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si esprime nelle considerazioni suesposte.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il Relatore
(dott.ssa Rita Gasparo)

Il Presidente
(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

16 aprile 2024

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)